



La corretta quantificazione del danno differenziale

Descrizione

La Corte di Appello di Roma (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 1115/26 à?? dott. Giulia Spadaro) corregge la liquidazione operata dal Tribunale di Roma che erroneamente aveva calcolato il danno differenziale.

Ed invero, rilevando che lâ??appello (avanzato dallo scrivente studio) Ã“ articolato in un unico motivo rubricato, precisa che â??*in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale: erronea applicazione dellâ??art. 1223 c.c. in ordine alla determinazione del danno iatrogeno quale danno differenzialeâ?*• a mezzo del quale lâ??appellante censura lâ??ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice, pur avendo condiviso la valutazione effettuata dai CCTUUU in merito alla responsabilitÃ dei sanitari della struttura convenuta, ha liquidato il danno permanente in termini assoluti e non differenziali. Secondo lâ??appellante il Tribunale, cosÃ¬ statuendo, avrebbe erroneamente

applicato il criterio usualmente utilizzato per il c.d. danno differenziale per errore diagnostico. Lâ??appellante rappresenta infatti che, per la giurisprudenza e la dottrina, tale danno consisterebbe nella differenza tra il valore dellâ??invaliditÃ totale e quella non dipendente dalla condotta del sanitario e non invece la differenza tra le due percentuali di invaliditÃ . Il giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi procedere non alla liquidazione dellâ??invaliditÃ permanente determinata dalla differenza tra valori di invaliditÃ , ma alla differenza tra valori monetari riferibili a tale invaliditÃ .

Il motivo Ã“ fondato. Secondo costante e consolidato orientamento della S.C. à??in tema di responsabilitÃ medica, allorchÃ© un paziente, giÃ affetto da una situazione di compromissione dellâ??integritÃ fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dellâ??intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invaliditÃ quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invaliditÃ comunque ineliminabile, e perciÃ² non riconducibile alla responsabilitÃ del sanitario (Cass. n. 6342/2014).



Il principio Ã“ stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, che si Ã“ espressa nei seguenti termini: â??in tema di liquidazione del danno alla salute, lâ??apprezzamento delle menomazioni preesistenti â??concorrentiâ?• in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dallâ??illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, lâ??invaliditÃ complessiva, risultante cioÃ“ dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dallâ??illecito e, poi, quella preesistente allâ??illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che, in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vitanormale, lo stato di invaliditÃ anteriore al sinistro dovrÃ essere considerato pari al cento per cento; procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dellâ??invaliditÃ complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invaliditÃ preesistente, fermo restando lâ??esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equitÃ giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concretoâ?• (Cass. n. 28986/2019)â??.

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

11 Feb 2026